

**ISTITUTO
ISTRUZIONE
SUPERIORE
ANTONELLO**



Viale Giostra 2 - 98121 Messina
Tel. 090/59456 - 090/5731583 - fax 090/3710776
www.iisantonnellomessina.edu.it
e.mail: meis019009@istruzione.it - meis019009@pec.istruzione.it



**Tecnico Grafica e Comunicazione Tecnico Turismo Liceo Scientifico Sportivo
Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera diurno e serale**

Regolamento di Istituto

Norme a carattere organizzativo-gestionale-sanzionatorio rivolte all'utenza
con allegati

Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia

Protocollo per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Il seguente Regolamento è stato redatto tenendo presente:

- Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 **Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità**
- Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 **Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria** e modifiche in seguito al DPR 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007
- Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 **Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo**
- Il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 **Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.**
- Il D.L. n° 112 convertito in legge n° 133 del 6 agosto 2008
- Il D.Lgs n 61 del 17 aprile 2017 **Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali**
- La Legge 16.01.2003 n. 3 e successive integrazioni **che vietano il fumo nelle scuole.**
- Il D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 **Regolamento recante coordinamento sulle norme vigenti per la valutazione degli alunni** ai sensi degli articoli 2,3 e 14 del D.L. 01/09/08 n° 137
- La legge 29 maggio 2017, n. 71
- La legge n 70/2024
- n. 150 del 1ottobre 2024

PRIMA PARTE: NORME GENERALI

Principi generali

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze e lo sviluppo delle capacità e della coscienza critica. Essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire:

- la formazione della cittadinanza;
 - la realizzazione del diritto allo studio;
 - lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;
 - il recupero delle situazioni di svantaggio.
1. La scuola, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte:
 - fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnanti/studenti;
 - contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere;
 - persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze ed all'inserimento nella vita attiva.
 2. La vita della comunità scolastica è fondata sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
 3. La scuola garantisce l'obbligo d'istruzione, finalizzandolo al conseguimento del diploma o, quanto meno, della qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età.

Art. 1. Diritti degli studenti e delle studentesse

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- l'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel Piano Integrato;
- la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
- un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
- una valutazione trasparente e tempestiva;
- iniziative concrete per il recupero delle situazioni di

svantaggio;

- il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono;
- la facoltà di riunione ed assemblea, la libera associazione e l'utilizzo di spazi disponibili;
- la consultazione su decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione dell'Istituto.

Art. 2. Doveri degli studenti e delle studentesse

Per raggiungere tali obiettivi, agli Studenti si chiede di attenersi alle norme dettate dal presente regolamento, ovvero:

- comportarsi secondo le regole della convivenza civile e del decoro, rispettare le opinioni altrui e le decisioni democraticamente assunte dagli Organi Collegiali, rispettare e valorizzare la propria e l'altrui personalità, indipendentemente dalle diverse condizioni di cultura, di sesso, di nazionalità, di religione;
- concorrere al raggiungimento dei fini formativi del proprio corso di studi mediante la frequenza regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche, nonché mediante l'impegno nello studio in vista della piena realizzazione del progetto d'Istituto e dei progetti a cui decida di aderire;
- collaborare fattivamente con le diverse componenti della comunità educativa per favorire lo svolgimento pieno e sereno dei compiti istituzionali della scuola, dialogando in maniera aperta e pacata con i compagni, gli insegnanti e gli altri interlocutori all'interno della scuola;
- rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e come bene comune;
- partecipare in modo responsabile alla vita democratica della scuola assumendosi le responsabilità che vi sono connesse;
- ascoltare attentamente la lettura delle circolari e consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola.

In particolare allo studente è fatto obbligo di:

1. presentarsi a scuola vestito in modo consono e decoroso nel rispetto dell'istituzione scolastica;
2. indossare la divisa nell'espletamento delle attività pratiche

Art.3. Comunicazioni con studenti e genitori

L'istituto provvederà ad attivare adeguate modalità di comunicazione con le famiglie anche con forme diverse e alternative rispetto al ricevimento settimanale prefissato,

quale, ad esempio, l'incontro concordato su preliminare richiesta dei genitori, o la convocazione dei genitori da parte dei docenti incaricati dei rapporti scuola-famiglia, su richiesta dei coordinatori di classe.

1. Il Dirigente Scolastico riceve studenti e genitori che ne facciano richiesta, secondo orari e modalità stabiliti dall'ufficio di Dirigenza.
2. Tutte le comunicazioni a studenti e genitori vengono date attraverso circolari, lette in classe e controfirmate dal personale che ha dato la comunicazione. Ulteriori comunicazioni sono reperibili in rete sul sito dell'Istituto.
3. L'accesso agli uffici è regolato da appositi orari di ricevimento.

Art. 4. Assenze degli alunni e relativa giustificazione

1. **Ai sensi dell'art.14, comma 7 del DPR 122/2009**, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato che ammonta a 1056 ore annue per tutte le classi di ciascun indirizzo ad eccezione delle classi prime dell'indirizzo grafico pubblicitario per le quali ammonta a 1089 ore annue. Pertanto, per essere ammessi alla classe successiva o all'esame finale del ciclo, gli studenti non dovranno superare rispettivamente le 264 o 272 ore di assenza annuali.**
2. **L'istituto stabilisce comunque, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative come di seguito specificate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Dette deroghe potranno più facilmente essere ottenute se, ove possibile, lo studente o la sua famiglia dimostrano di aver tenuto durante l'assenza i contatti, anche per via telematica, con la scuola al fine di non interrompere la continuità dell'azione educativa.**
3. **Costituiscono deroga al monte ore obbligatorio i seguenti casi:**
 - Assenze per grave malattia prolungata e documentata mediante certificazione rilasciata da medici specialisti o da struttura ospedaliera accreditata (lungodegenze,

malattie croniche, terapie etc.)

- Assenze per gravi motivi di famiglia e/o personali prolungate e documentate (trasferimenti da/in altro comune, gravi patologie di chi esercita la potestà genitoriale, esigenze organizzative motivate di strutture di accoglienza munite di delega etc)
 - Studenti diversamente abili che si avvalgono di P.E.I. differenziato.
 - Studenti sospesi per gravi e reiterate infrazioni al regolamento, anche con formula compensativa.
- 4. Non costituiscono deroga al monte ore obbligatorio i seguenti casi:**
- Art. 5 comma 1 (ritardi)
 - Art. 5 comma 2 (entrate posticipate)
 - Art. 5 comma 3 (richieste occasionali di entrata posticipata/uscita anticipata alunni maggiorenni)

La Dirigenza, coadiuvata dai coordinatori delle classi e su proposta dei CDC valuterà l'opportunità di mettere a disposizione degli studenti che ne facciano richiesta, interventi di compensazione delle assenze eccedenti il limite fissato, se ricadenti nelle condizioni di deroga, quale recupero della frequenza e delle relative competenze non maturate.

5 Gli allievi che non adempiano all'obbligo della giustificazione sono comunque ammessi in classe; della loro inadempienza sarà presa nota sul registro di classe e sarà causa di provvedimento disciplinare. Per consentire comunque ai genitori di essere a conoscenza della frequenza scolastica dei propri figli, gli aventi diritto potranno consultare il registro elettronico di classe previo rilascio della password d'accesso rilasciata dalla segreteria didattica della scuola. Negli orari di ricevimento della segreteria didattica i genitori potranno comunque richiedere copia del prospetto assenze/ritardi dei propri figli

.6. Gli alunni maggiorenni possono autogiustificare le proprie assenze. Ove gli alunni siano a carico dei genitori, la scuola si riserva la possibilità, quando lo ritenga necessario, di prendere contatti con la famiglia.

7. Le giustificazioni delle assenze dovute a motivi di salute, che si protraggono per dieci giorni, dovranno essere accompagnate da certificato medico attestante l'idoneità dell'allievo a riprendere l'attività didattica.

8. L'annotazione delle assenze giornaliere è a carico di ciascun insegnante in servizio nella classe che, chiamato l'appello al cambio dell'ora, verificherà la presenza di ciascun allievo provvedendo a segnare negli appositi spazi del

registro di classe gli ingressi in seconda ora o le uscite anticipate. L'insegnante della prima o seconda ora provvederà inoltre a richiedere la giustificazione per le assenze relative ai giorni precedenti.

Art 5. Ritardi e uscite anticipate

1. (Ritardi). Gli studenti devono entrare a scuola all'inizio delle lezioni al suono della campanella. Dieci minuti dopo il suono del segnale acustico, tutti gli accessi all'istituto verranno chiusi e gli alunni non muniti di regolare permesso di entrata posticipata rilasciato dagli uffici di presidenza non saranno ammessi in classe sino all'inizio della seconda ora di lezione. L'ingresso alla seconda ora deve essere giustificato entro giorno successivo. Eventuali ritardi a carico degli alunni influiranno negativamente sul voto di condotta. Poiché gli ingressi in II° ora non costituiscono deroga all'obbligo di frequenza e di valutazione delle competenze cui sono soggetti tutti gli studenti dell'istituto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento, saranno contabilizzati per consentire il calcolo delle assenze. Gli allievi possono essere ammessi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, ma, entrati nei locali scolastici, non possono uscire senza autorizzazione

2. (Entrate posticipate/Uscite anticipate). Eventuali entrate posticipate ed uscite anticipate permanenti, **della consistenza di una frazione comunque inferiore alla metà della durata dell'ora di riferimento (prima o ultima)**, per motivi d'assoluta necessità connessi a mezzi di trasporto o esigenze familiari, possono essere concesse su esplicita, formale e documentata richiesta dei genitori che, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo disponibile in segreteria, si assumono la responsabilità sia di un eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi formativi che della salute e dell'integrità fisica dei propri figli durante tale assenza. **Tali permessi, solo se richiesti e concessi entro i limiti su esposti, non costituiscono ore di assenza e, pertanto non si cumulano al monte ore. In caso contrario non possono costituire deroga all'obbligo di frequenza e di valutazione delle competenze cui sono soggetti tutti gli studenti dell'istituto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento. Dopo il suono della campana della seconda ora di lezione l'ingresso sarà consentito, eccezionalmente, solo agli studenti in possesso di permesso preventivamente rilasciato o di**

documentazione medica che certifichi una visita specialistica (es. dentista, prelievi ecc.)

3. (Alunni maggiorenni). Nell'ipotesi d'uscita anticipata occasionale, opportunamente e fortemente motivata, gli alunni maggiorenni potranno farne richiesta compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo da far vistare al docente in servizio in classe al momento dell'uscita e da far firmare, come autorizzazione, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, ma solo ed esclusivamente per esigenze **documentabili il giorno successivo**. Non sarà consentita l'uscita anticipata ai maggiorenni ove priva di **plausibile** esigenza. Ove l'alunno dovesse persistere nella propria volontà di allontanarsi comunque dall'ambito scolastico, il docente in servizio in classe sottoscriverà il modulo d'uscita annotando che l'alunno lascia l'Istituto anticipatamente senza alcuna documentazione giustificativa e, dunque, in violazione del presente comma. Tale atto, ovviamente, implica le conseguenti sanzioni disciplinari. Tutte le uscite anticipate, in ogni caso, vanno annotate anche nel registro di classe a cura del docente che ha sottoscritto il citato modulo d'uscita.

Art. 6. Permessi di uscita dalle classi

1. Gli allievi possono chiedere di uscire dalle classi una alla volta e non più di due volte durante la giornata; eventuali ulteriori permessi potranno essere concessi dal docente per particolari esigenze documentate. La permanenza dell'alunno fuori dall'aula deve limitarsi ad un tempo breve. Gli studenti convocati da altri docenti o impegnati a vario titolo in attività extra classe, dovranno esibire relativa richiesta sottoscritta dal docente responsabile della convocazione, da annotarsi nel registro di classe.
2. Durante i cambi d'ora, qualora l'insegnante dell'ora successiva dovesse tardare, agli alunni è assolutamente proibito uscire dalla classe; i collaboratori scolastici al piano dovranno vigilare in tal senso.

Art. 7. Fumo nei locali scolastici

1. **Ai sensi della legge vigente, è fatto il più assoluto divieto di fumo in tutto l'Istituto a tutta la popolazione scolastica. Personale direttivo, docente, A.T.A. amministrativo, studenti, genitori e frequentatori occasionali dell'Istituto a qualunque titolo, sono tenuti alla più assoluta osservanza del suddetto divieto. Il divieto, come chiaramente**

esplicitato dalle ultime norme entrate in vigore, si estende a tutti gli spazi anche aperti di pertinenza dell'Istituto e si intende anche riferito alle sigarette cosiddette "elettroniche".

2. Ogni violazione al presente divieto comporterà, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, anche sanzioni di carattere disciplinare.

Art. 8. Uso dei telefoni cellulari

1. L'uso del telefono cellulare è vietato durante l'intero tempo-scuola (attività didattiche, intervalli, attività extracurricolari, trasferimenti da aula a laboratori e palestra, cortili interni), sia come apparecchio di collegamento telefonico, che come trasmettitore di messaggi, foto-camera, video-camera e ogni altra funzione. Il possesso a scuola di telefono cellulare è sconsigliato e qualora un alunno decida di esserne fornito, lo stesso dovrà mantenerlo spento per l'intera durata dell'attività didattica e conservarlo come effetto personale e con diretta responsabilità per quanto riguarda la custodia dell'apparecchio. La scuola non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o furti.
2. Il divieto, già in vigore per il personale docente e per il personale ATA coinvolto nelle attività didattiche, si applica anche agli studenti, giusta quanto indicato nella direttiva n.30 del 15/3/2007 dal Ministro della Pubblica Istruzione e ss ii.
3. Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità, che comportano l'esigenza di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, il docente presente in classe valuterà l'opportunità di autorizzare lo studente all'uso del telefonino ovvero di invitarlo a servirsi della possibilità, già offerta dalla scuola, di usare gli apparecchi di telefonia fissa degli uffici di vicepresidenza e di segreteria amministrativa, per particolari e urgenti esigenze di comunicazione tra alunni e famiglie.
4. Il suddetto divieto d'uso è esteso a qualunque apparecchio elettrico o elettronico (I.pod, auricolari, videogiochi ecc) che sia incompatibile con l'attività didattica, **fatta eccezione per i casi in cui sia lo stesso docente a richiederne o consentirne l'uso per strette finalità didattiche.**

Art. 9. Vigilanza e sicurezza

1. La vigilanza ed il rispetto delle norme di sicurezza sono

curate:

- dai docenti durante le loro ore di lezione, nelle classi, nei laboratori e nei luoghi in cui si svolge l'attività didattica;
 - dai collaboratori scolastici nei corridoi, nel cortile e negli altri spazi interni alla scuola.
2. A tal fine i docenti sono tenuti a:
 - essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
 - eseguire sollecitamente il cambio di classe alla fine dell'ora di lezione;
 - attendere l'arrivo del collega dell'ora successiva, quando non impegnati in altre lezioni;
 - limitare all'indispensabile l'uscita degli alunni e delle alunne dalle classi,
 - non affidare agli alunni ed alle alunne mansioni che non competano loro;
 - osservare e fare osservare agli alunni le disposizioni del presente regolamento.
 3. Da parte loro i collaboratori scolastici devono:
 - sorvegliare tutti gli spazi loro assegnati;
 - controllare che gli alunni non escano dalle classi durante il cambio dell'ora;
 - verificare frequentemente che il comportamento nei bagni sia corretto;
 - verificare che dopo il suono della campana iniziale o di cambio d'ora nelle classi sia presente il docente;
 - riferire al Dirigente Scolastico o al docente delegato le carenze riscontrate;
 - consentire l'ingresso nell'edificio ad estranei solo dopo aver accertato che si tratti di utenti dei servizi di segreteria o di altri servizi scolastici.
 4. In caso di malessere di un allievo l'insegnante o il personale in servizio che accerti l'esigenza, deve avvisare il Dirigente Scolastico o il docente delegato, affinché venga informata la famiglia. A tal fine i genitori sono invitati ad indicare, all'atto dell'iscrizione, ogni recapito telefonico per essere rintracciati, ed aggiornare, ad ogni variazione, i recapiti stessi. Nei casi ritenuti più gravi sarà richiesto l'intervento dell'ambulanza per far accompagnare l'allievo al pronto soccorso più vicino. Non è consentito al personale scolastico somministrare medicine.

Art. 10. Valutazione degli apprendimenti e della Condotta

1. Ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento sulle norme vigenti per la valutazione degli alunni ai sensi degli articoli 2/3 del

D.L. 01/09/08 n° 137), la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal CDC, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. I docenti di sostegno, contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono soggetti a certificazione e relativo riconoscimento dei crediti.
3. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono **un voto di comportamento non inferiore a sette decimi** ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un voto unico secondo l'ordinamento vigente.
4. La valutazione della condotta dello studente concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Il voto di condotta tiene conto dei seguenti indicatori:
 - rispetto dei doveri scolastici;
 - rispetto delle norme comportamentali verso la persona e la comunità intera.
5. Le sanzioni disciplinari (vedi *Tipologia delle sanzioni* indicate nell'allegato Regolamento Sanzionatorio) incidono sul voto di condotta;
6. Il Consiglio di classe delibererà la non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato per lo studente che prenderà 5 in condotta.
7. In caso di attribuzione del 6 in condotta lo studente avrà un debito formativo. Il Consiglio di Classe assegnerà allo studente l'incarico di consegnare un elaborato critico avente ad oggetto la cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comporteranno la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo; nel caso di ammissione all'esame di Stato, lo studente cui sarà attribuito 6 in condotta dovrà discutere l'elaborato in sede di esami di Stato. (*)
8. Il punteggio massimo della fascia di oscillazione del credito scolastico può essere attribuito soltanto allo studente che abbia conseguito almeno 9 in condotta. (*)
9. Per chi venga condannato a seguito di aggressioni contro il dirigente scolastico o il personale scolastico la nuova

legge introduce una sanzione pecuniaria, variabile tra 500 e 10mila euro. (*)

10. Agli alunni per i quali, nel corso dell'anno, sia stato deliberato dal Consiglio di Classe il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni, non potrà comunque essere riconosciuto un voto in condotta superiore a 7; la reiterazione dell'evento comporterà un voto di condotta, comunque, non superiore a 6.
11. Agli alunni per i quali, nel corso del primo quadrimestre, sia stato deliberato dal Consiglio di Istituto il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni non può essere riconosciuto un voto in condotta superiore a 5. La reiterazione dell'evento sanzionato durante il secondo quadrimestre concorre alla non ammissione alla classe successiva.

(*) si fa rinvio al Regolamento attuativo della L. n. 150 del 1/10/2024 che potrebbe prevedere modifiche o integrazioni

SECONDA PARTE: SERVIZI E LABORATORI

Art. 11. Funzionamento laboratori

1. Gli studenti e le studentesse che accedono ai laboratori devono osservare le regole di comportamento e uso della strumentazione suggerite dal docente in servizio, o, in caso di sua momentanea assenza, dell'assistente di laboratorio. A nessuno è consentito di installare software non fornito dalla scuola.
2. Ogni studente o studentessa che venga riconosciuto responsabile di danneggiamento o asportazione di materiale didattico, sarà tenuto a risarcire il danno, fatto salvo il provvedimento di denuncia penale quando ne ricorrano gli estremi.
3. Ogni studente o studentessa è responsabile del proprio posto di lavoro: deve pertanto segnalare all'insegnante o all'assistente di laboratorio qualunque guasto o danneggiamento risulti prima di avviare il proprio lavoro.
4. Al termine della lezione l'insegnante e l'assistente di laboratorio devono verificare che il laboratorio venga lasciato in perfetta efficienza, segnalando alla Presidenza qualunque difetto di funzionamento per avviare gli opportuni interventi di manutenzione.

Art. 12. Funzionamento della biblioteca

1. La biblioteca dell'istituto è a disposizione di tutte le componenti scolastiche.
2. Il docente preposto gestisce la biblioteca, regolamenta l'orario di ricevimento, le modalità di gestione dei prestiti e il personale assegnato a tali compiti all'inizio dell'anno scolastico, mediante avviso pubblico nelle bacheche di istituto.
3. I prestiti non possono superare i trenta giorni; tale termine può essere ridotto per i libri di maggiore consultazione. I libri verranno restituiti nell'orario di funzionamento della biblioteca al personale incaricato; dopo la chiusura della biblioteca l'opera può essere consegnata al personale di segreteria in servizio, che è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
4. Entro la fine del mese di maggio tutti i libri devono essere restituiti, tranne che per gli alunni delle quinte classi, che possono prolungare il prestito fino al termine degli esami di Stato.
5. È previsto il prestito estivo che può essere concesso negli ultimi tre giorni dell'attività didattica; la restituzione dovrà avvenire, in tale caso, entro la prima settimana del nuovo anno scolastico.
6. Le opere in prestito non devono essere deteriorate né segnate in alcun modo; chi le danneggia o non le restituisce entro quindici giorni dall'eventuale sollecito, è tenuto a rimborsarne il costo.

TERZA PARTE: ORGANI COLLEGIALI

Art. 13. Organi Collegiali

1. Gli studenti e le studentesse eleggono, nel giorno e con le modalità stabilite dagli organi competenti, i propri rappresentanti nei consigli di classe, di istituto e negli altri organi collegiali previsti dalla normativa.
2. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un "comitato studentesco di istituto".
3. I genitori eleggono, nel giorno e con le modalità stabilite dagli organi competenti, i propri rappresentanti nei consigli di classe, di istituto e negli altri organi collegiali previsti dalla normativa.
4. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un "comitato genitori di istituto".
5. Il personale docente e non docente elegge i propri rappresentanti negli organi collegiali previsti dalla normativa nei giorni e con modalità stabilite dagli organi competenti.

Art. 14. Consigli di classe

1. I CDC sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei propri membri, escluso dal computo il Presidente.
2. In occasione della prima riunione viene nominato, su designazione del Dirigente Scolastico, un docente coordinatore che curerà, tra l'altro, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni e l'utilizzo delle tecnologie informatiche per le operazioni di valutazione e di scrutinio.
3. I compiti dettagliati del coordinatore di classe saranno indicati nella lettera di incarico del Dirigente Scolastico.

Art. 15. Consiglio di istituto

1. Il Consiglio di Istituto ha compiti di indirizzo, ed elegge nel suo seno, a scrutinio segreto:
 - il Presidente. Il presidente designa il Segretario;
 - il vice Presidente;
 - la Giunta esecutiva nei suoi membri elettivi.

Art. 16. Funzionamento del Consiglio di Istituto

1. Il Presidente attua le iniziative necessarie affinché il consiglio abbia un regolare funzionamento e realizzi i compiti che le norme demandano alle sue competenze. In particolare:
 - convoca il consiglio, presiede le riunioni, assicura la regolarità dei lavori;
 - formula, di intesa con la Giunta esecutiva, l'ordine del giorno di ogni adunanza;
 - sottoscrive il processo verbale di ogni adunanza;
 - prende i contatti con i consigli di altri istituti e con Enti e Associazioni per eventuali iniziative di collaborazione o per scambi di esperienze ed informazioni;
2. Il vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso;
3. Il Segretario assiste il Presidente e redige il verbale di ogni seduta, sottoscrivendolo insieme al Presidente
4. I consiglieri:
 - partecipano alle riunioni con ampia facoltà di parola ed intervenendo secondo l'ordine di prenotazione ed i limiti temporali stabiliti dal Presidente;
 - esprimono il diritto di replica alla fine di tutti i primi interventi;
 - partecipano direttamente al voto, non essendo prevista facoltà di delega;

- sono tenuti al segreto d'ufficio quando si trattano argomenti che riguardano persone;

Art. 17. Adunanze e delibere del Consiglio di Istituto

1. Il consiglio sin riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste, su precisi argomenti all'ordine del giorno, dal Presidente, dalla Giunta esecutiva o da sette Consiglieri. Le riunioni straordinarie su iniziativa della Giunta o dei Consiglieri devono essere proposte al Presidente con richiesta scritta e motivata e vanno tenute entro cinque giorni dalla richiesta.
2. La convocazione del consiglio è richiesta dal Presidente mediante avviso scritto recante:
 - ordine del giorno;
 - ora e giorno della riunione, nonché il luogo se diverso dall'istituto.
3. L'avviso deve essere fatto recapitare a ciascun Consigliere con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata. In caso di urgenza l'avviso può anche essere telefonico ed inviato almeno due giorni prima della data della riunione.
4. Di ogni convocazione è data notizia anche con avviso all'albo di istituto.
5. Il consiglio si riunisce di solito in seduta pubblica; possono assistere, compatibilmente al locale in cui si svolge la riunione, anche aventi diritto all'elettorato attivo e passivo nell'istituto, ma senza facoltà di parola
6. La seduta è segreta nel caso si tratti di materie relative a persone o se ne fa richiesta motivata uno dei Consiglieri
7. In caso di votazione segreta si procede con il metodo delle schede; lo spoglio delle schede e la verifica dei voti saranno fatti dal Presidente e da due Consiglieri designati dallo stesso Presidente.
8. Agli effetti del computo della maggioranza le schede nulle o bianche e le astensioni non sono da considerarsi voti validi.
9. Qualora la discussione di un argomento all'ordine del giorno si protragga oltre i limiti fissati, la riunione sarà aggiornata alla data ed all'orario che il consiglio determinerà seduta stante.
10. Di ogni adunanza viene redatto il verbale su apposito registro. Il verbale deve indicare:
 - i dati relativi alla riunione;
 - il riassunto delle discussioni ;
 - le delibere adottate e le relative motivazioni;
 - le dichiarazioni personali presentate per iscritto ai

Consiglieri con la richiesta di essere poste a verbale.

11. All'inizio di ogni seduta viene messo a disposizione il verbale della seduta precedente che risulta approvato se, a richiesta del Presidente, non vengano fatte osservazioni. In caso contrario si prenderà nota delle osservazioni o dichiarazioni e delle conclusioni del consiglio.
12. Lo stralcio del verbale contenenti le dichiarazioni conclusive del consiglio è pubblicato all'albo dell'istituto entro dieci giorni dalla seduta e per quindici giorni.
13. Il consiglio può costituire commissioni di studio o di lavoro, eventualmente chiamando a partecipare rappresentanti delle categorie scolastiche ed esperti esterni.

Art. 18. Assemblee degli alunni

1. Le assemblee di classe degli alunni devono essere richieste dalla classe stessa attraverso i propri rappresentanti, quando ne ravvisino la necessità, non più di una volta al mese, mediante proposta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima dell'assemblea stessa, indicando la durata (non più di due ore) l'orario e l'ordine del giorno.
2. Alla conclusione dell'assemblea deve essere redatto un verbale da trasmettere al Dirigente Scolastico.
3. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e nella stessa fascia oraria.
4. Le assemblee di classe non possono essere tenute nel mese conclusivo delle lezioni.
5. Le assemblee di Istituto possono essere concesse, nella misura di una al mese per la durata massima di due ore di lezione ciascuna
6. Le assemblee di Istituto possono essere richieste:
 - dai rappresentanti degli alunni nel consiglio di istituto;
 - dalla maggioranza del Comitato studentesco;
 - dal 10% degli studenti.

Art. 19. Assemblee dei genitori

1. Le assemblee di classe dei genitori possono essere richieste dai rappresentanti dei genitori.
2. Le assemblee di istituto dei genitori possono essere richieste.
 - Dal Presidente del Consiglio d'istituto;
 - Dalla maggioranza del Comitato genitori;
 - Da 300 genitori (in istituti con più di 1000 studenti)
3. Le assemblee si tengono fuori dall'orario delle lezioni e

devono essere di volta in volta concordate con il Dirigente Scolastico.

Art. 20. Organo di garanzia

Contro tutte le tipologie di sanzioni disciplinari irrogate agli studenti è ammesso ricorso da parte di studenti e di chiunque vi abbia interesse, ad un apposito Organo di Garanzia interno, composto:

- dal Dirigente Scolastico;
- da un rappresentante eletto dai genitori;
- da un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- dall'alunno/a più anziano/a appartenente al Consiglio di Istituto o comunque eletto dagli studenti;
- oltre ai tre membri effettivi dell'Organo di garanzia (genitore, docente e alunno) saranno nominati tre membri supplenti che surrogheranno uno o tutti e tre i membri effettivi nei possibili casi di incompatibilità.

Art. 21. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

REGOLAMENTO SANZIONATORIO

PRIMA PARTE: PRINCIPI GENERALI

Premessa

Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, l'istituto s'ispira al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa, sottolineando al contempo che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 del Codice di Procedura Penale.

Principi generali

1. I provvedimenti disciplinari o sanzioni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale.
6. Prima di ogni delibera di sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento dell'alunno dalla scuola, la famiglia deve essere avvisata e deve avere la possibilità di incontrare il coordinatore di classe per esprimere un parere sulle modalità di applicazione delle sanzioni stesse.
7. In caso di sospensione fino a due giorni, lo studente sarà coinvolto in attività di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento. Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale all'interno dell'istituto.

Tipologia delle sanzioni

Per gli studenti che violano i propri doveri, previa convocazione dei genitori da parte dell'Ufficio di presidenza o di suo delegato, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
 - ammonizione scritta (nota disciplinare);
 - riparazione del danno o risarcimento monetario, laddove previsto;
 - esclusione da visite didattiche, viaggi d'istruzione,
 - allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione),
 - **allontanamento definitivo dalla comunità scolastica o espulsione.**
1. L'ammonizione scritta (nota disciplinare) è annotata sul registro di classe dal docente in servizio, in tutte le ipotesi previste dal presente regolamento.
 2. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi

l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.

3. In casi particolari il CDC può prendere in considerazione l'eventuale richiesta dei genitori dell'alunno/a, o di chi esercita la potestà, di sostituire la sanzione con un'attività "risarcitoria" a favore della comunità scolastica, nella misura di due giorni di attività per ogni giorno di sospensione comminato.
4. In deroga all'art.14 del presente Regolamento, per motivi straordinari e con carattere d'urgenza, il CDC può essere convocato dal coordinatore di classe che li presiede o da un delegato del Dirigente scolastico, previo assenso del Dirigente stesso.

Elementi di valutazione della gravità della violazione

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- il concorso di più studenti tra loro;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

SECONDA PARTE: COMPORAMENTI SANZIONABILI

L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non ottemperando ai doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile infrazione. Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e preside procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

1. Violazioni generiche ai doveri scolastici

- Mancato rispetto degli impegni scolastici (non seguire le lezioni, non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale necessario);
- Mancato svolgimento di attività didattiche programmate (esercitazioni, prove di verifica etc.);

- Comportamento scorretto durante prove di valutazione (copiatura, suggerimenti);
- Mancata trasmissione di voti e di comunicazioni tra scuola e famiglia;
- Ritardi frequenti;
- Assenza non giustificata nei modi e nei tempi previsti;
- Abbigliamento non conforme al decoro scolastico.

Sanzione

Le presenti infrazioni prevedono la sanzione dell'ammonizione scritta (nota disciplinare), oltre alla convocazione dei genitori.

2. Violazioni gravi dei doveri comportamentali verso la persona e la comunità

- Violazione del divieto di fumo;
- Violazione del divieto di uso di telefoni cellulari;
- Violazione del divieto d'introduzione e di uso di bevande alcoliche e/o di sostanze non lecite **e/o stupefacenti**;
- Violazione del divieto d'introduzione e di uso di materiale e oggetti non consentiti;
- Violazioni di disposizioni impartite da circolari o norme;
- Comportamenti o atteggiamenti che impediscano il regolare e sereno svolgimento delle lezioni;
- Atti violenti, offensivi, o intimidatori, sia verbali che fisici, nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola;
- Atti di bullismo, cyberbullismo;
- Falsificazione, sottrazione, contraffazione o distruzione di documenti, firme, voti;
- Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
- Atti vandalici o danneggiamento di beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone e strutture esterne;
- Sottrazione indebita di beni.
- Allontanamento dal luogo di svolgimento delle attività didattiche esterne;
- Uscita dall'Istituto senza autorizzazione;

Sanzione

Le presenti infrazioni prevedono, oltre alla comunicazione scuola-famiglia e alla convocazione del CDC, le seguenti sanzioni:

- ammonimento scritto;
- sospensione inferiore a 15 giorni;
- sospensione superiore a 15 giorni;
- la riparazione e/o risarcimento monetario del danno
- **allontanamento definitivo dalla comunità scolastica o espulsione.**

NORME PROCEDURALI PARTICOLARI

Abbigliamento a scuola (art. 2 del Regolamento)

- Qualora un docente ritenga l'abbigliamento di uno studente o di una studentessa incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta, richiamerà lo studente o la studentessa attraverso un colloquio personale;
- Se dopo tale colloquio la situazione persiste, il docente coordinatore segnalerà alla famiglia la necessità di un abbigliamento più consono alla frequentazione dell'istituzione scolastica;
- Il rilievo reiterato comporterà la sanzione dell'ammonizione scritta a cura del docente coordinatore della classe.

Atti di bullismo/cyberbullismo (art. 2 del Regolamento)

- Nel caso in cui vengano commessi atti o adottati comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana, o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (mancanze comportamentali gravi verso la persona e la comunità), la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica sarà commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo, in particolare per quegli alunni che, dopo due o più sospensioni, di cui una di 15 giorni, permangono in un atteggiamento di continuo disturbo dell'attività didattica tale da compromettere il sereno e regolare svolgimento delle lezioni, ledendo il diritto allo studio dei compagni.
- Nel caso in cui siano messe in atto condotte identificabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo, oltre

all'attivazione degli interventi ritenuti più idonei da parte del Team Antibullismo e/o per l'emergenza, i responsabili saranno sanzionati con l'allontanamento dalla scuola per un periodo determinato in base alla gravità del comportamento, ma comunque non inferiore a dieci giorni. L'iter procedurale viene dettagliato nel protocollo per la gestione dei casi di bullismo, cyberbullismo allegato al presente Regolamento.

Danneggiamento di beni (art. 2 del Regolamento)

- In caso di danneggiamento a beni mobili, suppellettili, infrastrutture, ecc. all'alunno o a chi esercita la potestà, oltre alle sanzioni disciplinari già previste, verranno addebitate le spese di riparazione, sostituzione o ripristino.

Giustificazione delle assenze (art. 4 del Regolamento):

- Se, entro e non oltre il terzo giorno dall'assenza, gli studenti non provvederanno a giustificare, il docente della seconda ora in servizio in classe provvederà ad annotare la mancanza sul registro di classe, specificando la reiterazione dell'evento;
- Tale ammonizione scritta sarà elemento di valutazione della condotta in sede di scrutinio intermedio e finale;
- I genitori saranno convocati dal coordinatore della classe.

Uscita non autorizzata dalle classi (art. 6 del Regolamento)

Qualora, a seguito del cambio d'ora, il docente in servizio noterà l'assenza di un alunno/a dalla classe, non autorizzato formalmente ad assentarsi dalle lezioni, il nominativo dello studente o della studentessa sarà annotato sul registro di classe e l'infrazione commessa, se reiterata, inciderà sul voto di condotta.

Divieto di fumo nei locali scolastici (art. 7 del Regolamento)

- Il personale scolastico (docenti e A.T.A) è tenuto a vigilare, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sull'osservanza del divieto e ad accertare e contestare le eventuali infrazioni; lo studente che non rispetta il divieto sarà segnalato al docente in servizio in classe, che annoterà nel registro di classe l'infrazione commessa;

- in caso di alunno minorenne il coordinatore darà immediata comunicazione alla famiglia;
- nella reiterazione del medesimo evento, la sanzione prevista sarà elemento di valutazione della condotta in sede di scrutinio intermedio e finale;
- I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.

Uso del telefono cellulare (art. 8 del Regolamento)

- L'uso del telefono cellulare (e di altri apparecchi elettronici) durante il tempo-scuola comporta un richiamo all'immediato spegnimento. Ove tale invito non dovesse trovare riscontro, il docente provvederà al richiamo scritto dell'alunno sul registro di classe. Il docente ritirerà l'apparecchio che verrà restituito all'alunno al termine dell'ora di lezione.
- L'uso accertato del telefono cellulare durante una verifica scritta comporta l'immediato ritiro dell'apparecchio da parte del docente, l'annullamento della prova, la nota disciplinare sul Registro di classe e la convocazione dei genitori.
- Al reiterarsi del medesimo evento il Consiglio di classe, constatato il congruo numero di note disciplinari, avrà cura di avvisare le famiglie, adottando contestualmente un provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni per uno o più giorni.
- Nel caso di fatti di eccezionale gravità, accertati e imputabili a uno o più alunni, (uso del telefono cellulare per diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il comune senso del pudore), in conformità al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016", il provvedimento disciplinare potrà comportare l'allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo anche superiore ai 15 giorni. Sarà inoltre valutata l'opportunità di procedere con denuncia circostanziata all'autorità di polizia.

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di garanzia interno all'Istituto.

I ricorsi vanno presentati in forma scritta in presidenza, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Le decisioni dell'Organo di garanzia, adeguatamente

motivate, vengono adottate, previa audizione degli interessati, nei 10 giorni successivi.

Avverso il provvedimento adottato dall'organo di garanzia, può essere proposto reclamo entro 15 giorni dalla sua comunicazione ufficiale al Sovrintendente agli Studi, il quale deciderà sul reclamo, previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale.

L'eventuale ricorso non sospende l'esecutività della sanzione; la sospensione dell'esecutività può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente all'irrogazione.